



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente

SENT. n. 513/09
del 03/11/2009
dep. il 9 NOV. 2009
fasc. n. 961/04 RG
cron. n. 3680/09

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 961 del Ruolo Generale
dell'anno 2004, promossa da

O M, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso
lo studio dell'avv. Paola Menozzi, che lo rappresenta e
difende insieme al'avv. Grazia Moreschi del Foro di Mantova
come da delega a margine del ricorso introduttivo

- ricorrente -

contro

O S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso lo
studio dell'avv. Ramona Scappi e dell'avv. Alessio Benassi,
che la rappresentano e difendono come da delega in atti

- resistente -

IN PUNTO A: pagamento di indennità in rapporto di agenzia

CONCLUSIONI

di parte ricorrente, "**Nel merito:**

- 1) accertata l'esistenza di una giusta causa di recesso



dal contratto di agenzia per fatto imputabile alla preponente, condannarsi O S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente le seguenti somme:

- euro 34.635,53 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, quale indennità sostitutiva del preavviso, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza al saldo;

- euro 953,53 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR relativo all'anno 2003 (l'indennità di risoluzione afferente gli anni dal 1987 a 2002 è stata regolarmente accantonata presso l'Enasarco), oltre interessi legali;

- euro 29.285,57 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;

2) accertata la violazione del diritto di esclusiva da parte di O S.r.l., per il tramite della ditta F.lli F S.p.A., condannarsi la prima al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per perdita di affari, determinati come segue:

- pagamento delle provvigioni sulle vendite effettuate dalla F.lli F S.p.A. nelle zone affidate in esclusiva al ricorrente dal 1987 al gennaio '04 o nel minor periodo da





agosto '03 a gennaio '04;

- pagamento di euro 20.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e quantificata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per inadempienza contrattuale e violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, in conseguenza della condotta adottata dalla preponente, chiaramente finalizzata ad indurre il ricorrente al recesso.

In ogni caso, spese, diritti ed onorari di lite rifusi.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenesse che il recesso in tronco del sig. O dal rapporto agenziale non sia stato determinato da giusta causa, condannarsi, comunque, O S.r.l. al pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 953,53 o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto - FIRR per l'anno '03, oltre a interessi legali. Spese di causa rifuse"

di parte resistente, "Voglia il Tribunale aidot, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione

Nel merito

- **ACCERTATO** che il recesso del sig. O dal contratto di agenzia concluso con O è avvenuto per esclusiva volontà dell'agente e, comunque, per cause non imputabili alla volontà della preponente,



N



- **ACCERTATO** che nessun inadempimento contrattuale, né violazione del diritto di esclusiva è imputabile a C S.r.l., conseguentemente

- **RIGETTARE** tutte le istanze risarcitorie formulate da parte avversa, in quanto illegittime, prive di fondamento o con altra miglior formula.

In via riconvenzionale

e subordinata all'accertamento dell'emissione da parte di O M di fatture commerciali per la vendita di prodotti concorrenti,

- **ACCERTATO** che l'agente O M ha violato il diritto di esclusiva sussistente con O S.r.l.

- **CONDANNARE** il ricorrente al risarcimento del danno in favore di O S.r.l., da quantificarsi, in via equitativa, in euro 20.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 20 dicembre 2004, O M, premesso di avere intrattenuto rapporto di agenzia con O dal 1987 fino al gennaio 2004, conveniva in giudizio detta società per sentirla condannare al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di risoluzione del rapporto e della indennità suppletiva di clientela ed al risarcimento dei danni cagionatigli dalla





violazione del principio di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto; assumeva invero di essere stato costretto a recedere dal rapporto a causa della condotta assunta dalla preponente nell'ultimo anno e costituita dall'omesso pagamento di provvigioni, dalla riduzione della zona di sua competenza senza il rispetto del preavviso concordato in contratto, dalla modifica unilaterale di condizioni contrattuali concernenti l'ammontare dello sconto e i termini di pagamento dei prodotti e nella violazione dell'esclusiva per avere venduto, tramite la stessa ditta produttrice, direttamente ai clienti nella zona riservata all'agente a sua insaputa e senza riconoscergli alcuna provvigione.

O S.r.l. resisteva alla domanda assumendo che il ritardato pagamento delle provvigioni era dipeso da difficoltà economica e la dilazione era stata accettata dall'agente, che questi aveva pure accettato la riduzione della zona e che la vendita diretta era imputabile ad altro soggetto, ossia alla società che aveva prodotto la merce (autogru e simili) oggetto del contratto di agenzia, estraneo in ogni caso a tale rapporto contrattuale, che, in ogni caso, le indennità invocate dall'agente non erano dovute in quanto il recesso era stato effettuato dal medesimo ricorrente e non era applicabile al rapporto di agenzia l'istituto della giusta causa di cui all'art. 2119





c.c.; in via riconvenzionale, lamentava che l'O si era reso responsabile, a sua volta, della violazione del patto di esclusiva giacchè, come poteva desumersi dal numero non progressivo delle fatture emesse nei confronti della preponente, egli aveva svolto attività anche per conto di altri soggetti, e chiedeva, di conseguenza, che il ricorrente fosse condannato al risarcimento dei danni derivati da tale inadempimento.

Previa istruttoria meramente documentale, la causa era decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conviene premettere che O. M. ha chiesto il riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e della indennità suppletiva di clientela, in applicazione delle previsioni contenute nell'ACE del 2002 per gli agenti di commercio del settore industria - commercio - artigianato (doc. 13 di parte ricorrente), la cui applicabilità al rapporto dedotto in giudizio non è mai stata contestata dalla convenuta.

In particolare, l'art. 10 dell'AEC 2002 prevedeva che l'indennità sostitutiva del preavviso sia dovuta dalla parte che intenda recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto con effetto immediato, ossia senza riconoscere all'altra parte la possibilità di dar corso ai mesi di preavviso c.d.





lavorato.

L'art. 12 (il cui testo complessivo venne concordato dalle parti, al fin di dare "piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653"), al paragrafo II), riconosceva all'agente, all'atto della cessazione del rapporto, la indennità suppletiva di clientela - distinta dalla indennità "meritocratica", rispondente ai criteri di determinazione previsti dall'art. 1751 c.c. - nel caso in cui il contratto a tempo indeterminato si fosse sciolto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente.

Parte convenuta, sulla scorta di tali previsioni contrattuali e della più generale disciplina del rapporto di agenzia contenuta nel codice civile, ha contestato l'applicabilità a tale rapporto dell'art. 2119 c.c. - ed in ogni caso dell'istituto della giusta causa - sostenendo che l'agente di commercio, in caso di recesso di sua iniziativa, avrebbe avuto diritto al solo risarcimento del danno secondo i principi generali in tema di inadempimento e, perciò, se si è bene inteso l'assunto difensivo, soltanto in presenza di un inadempimento della preponente idoneo a consentire la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..

Tale assunto, tuttavia, è contraddetto dall'orientamento della S.C. espresso sia in ordine ai contratti di durata



sia, nello specifico, con riferimento al contratto di agenzia.

In linea generale, invero, la S.C. ha ritenuto che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., in relazione al rapporto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto d'opera, ove vi sia un fatto imputabile ad una delle parti che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 24367/08).

La S.C. ha ribadito, poi, il medesimo principio anche in tema di agenzia, osservando che in assenza di una espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, allo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso (cfr. Cass. n. 23455/04; in termini conformi, Cass. 14771/08, 21445/07, 422/06).

Nel caso concreto, O M ha sostenuto di essere



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

stato indotto a recedere senza preavviso dal rapporto in essere con O S.r.l. in quanto:

a) la preponente gli aveva consegnato, a saldo delle provvigioni del I trimestre 2003, un assegno bancario incassabile alla fine di ottobre 2003 ed aveva ommesso di corrispondergli nei termini contrattuali le provvigioni relative al 2° e al 3° trimestre, costringendolo ad attivare un procedimento monitorio;

b) nel mese di agosto 2003 lo aveva informato della riduzione della zona a lui affidata - che dalle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena, Piacenza, Cremona e Mantova veniva ridotta alle sole provincie di Reggio Emilia e Parma a far tempo dal 1° novembre 2003 e, dunque, senza rispettare l'obbligo contrattuale di preavviso fissato in quattro mesi;

c) aveva modificato unilateralmente condizioni contrattuali importanti, riducendo la facoltà dell'agente di praticare sconti ai clienti e rendendo più rigorose le condizioni di pagamento;

d) esso ricorrente, poi, aveva accertato che tra l'ottobre ed il dicembre 2003, la casa produttrice delle autogru commercializzate da O S.r.l., la F.lli F S.p.A., la cui compagine societaria era la medesima della convenuta, aveva contratti di vendita nella zona a lui affidata a sua insaputa e ovviamente senza riconoscergli le provvigioni.



Le condotte descritte ai punti a), b) e c) devono dirsi provate dai documenti prodotto in giudizio e dalle stesse ammissioni di O S.r.l..

In ordine al mancato pagamento delle provvigioni si rammenta che il contratto prevedeva l'obbligo della preponente di liquidare le provvigioni - sulla base dei conteggi effettuati dalla medesima preponente e approvati dall'agente - *"ogni trimestre per il trimestre precedente e sempre e comunque per gli affari andati a buon fine"*.

Dunque, il ricorrente ha correttamente sostenuto che le provvigioni relative al II trimestre 2003 avrebbero dovuto essere pagate dalla convenuta entro la fine di settembre 2003 e quelle del III trimestre entro la fine di dicembre.

Parte convenuta, da un lato, non ha contestato di avere ommesso il pagamento di tali fatture, ma ha sostenuto di essersi trovata in difficoltà economiche, di avere rilasciato il titolo postadadato su accordo dell'agente e di non essere incorsa in alcuna inadempienza, giacchè *"per consuetudine consolidata negli anni"* il versamento del saldo delle provvigioni era sempre avvenuto senza scadenze fisse e in ogni caso postulava che gli affari menzionati dall'agente fossero tutti andati a buon fine.

Si osserva, tuttavia, che O S.r.l. non ha dato alcuna prova della esistenza di una prassi di pagamento contraria al dettato contrattuale così come non ha



dimostrato di essersi trovata in difficoltà economica e di avere concordato con l'agente la dilazione del pagamento della fattura concernente le provvigioni del I trimestre 2003.

Resta poi il fatto che O S.r.l. non fece opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'O per il pagamento delle sue spettanze, ad evidente riprova che le richieste dell'agente erano fondate, quantomeno, su affari andati a buon fine.

Ad avviso di questo giudice, questa sola circostanza può integrare la fattispecie della giusta causa posto che il mancato integrale pagamento delle provvigioni costituisce grave inadempimento ad uno degli obblighi principali posti a carico del preponente nel contratto di agenzia; né vale a mitigare la gravità dell'inadempimento - certamente rilevante anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. richiamato dalla convenuta - il regolare versamento dell'acconto mensile, costituente solo la parte minore delle somme dovute al ricorrente.

E' documentato, poi, e comunque incontroverso, che O S.r.l. decise di modificare la zona affidata all'O in termini consistenti, riducendola da sei a due provincie, senza osservare l'obbligo del preavviso.

Ed è invece infondato sostenere che il ricorrente accettò la modifica in deroga al contratto, giacchè la volontà



espressa nella lettera di risposta (v. doc. 1 di parte convenuta) era inequivocabile nel pretendere il rispetto del dettato contrattuale in ordine al preavviso (considerato che, come rilevato dall'agente nella stessa lettera, la variazione gli avrebbe comportato una riduzione percentuale delle provvigioni annuali compresa tra il 5% ed il 20%).

E' altrettanto documentato (doc. 16 di parte ricorrente) che O S.r.l. impose all'agente una modifica peggiorativa delle condizioni di vendita - riducendo la facoltà di sconto dell'agente al 20%, prevedendo a carico del cliente un pagamento del 20% all'ordine il saldo alla consegna e un pagamento alla consegna e prezzi "pieni" per i pezzi di ricambio - adottando tale decisione, in modo unilaterale, dopo che già era insorto un contenzioso in ordine al pagamento delle fatture emesse dall'O (cfr. doc.ti 14 e 15 di parte ricorrente).

Da ultimo, O S.r.l. non ha neppure seriamente contestato che F.lli F S.p.A. avesse eseguito vendite di propri prodotti nella zona dell'O (cfr., del resto, le fatture di cui ai doc.ti 19 e 20 di parte ricorrente, essendosi limitata ad eccepire che non aveva alcun potere di inibire tali vendite da parte del terzo, soggetto diverso ed estraneo al rapporto di agenzia.

Giova rammentare che nella valutazione della giusta causa nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia - in



corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, per luoghi, modalità, tempi e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato e, dunque, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (Cass. n. 14771/08). E se tale principio è stato espresso dalla S.C. con evidente riferimento a fattispecie relativa a recesso del preponente, può, ad avviso del giudicante, essere ribaltato a favore dell'agente, dovendo la portata dell'elemento fiduciario assumere un'estensione equivalente per entrambe le parti.

Ora, nella specie, se pure deve riconoscersi che la modifica unilaterale delle condizioni di vendita era una facoltà riconosciuta alla convenuta dallo stesso contratto e che sul piano giuridico la stessa O S.r.l. non poteva essere chiamata a rispondere delle iniziative di F.lli F S.p.A., è indubbio che tali circostanze non potevano non incidere sulla fiducia dell'agente nei confronti della preponente.

Si consideri che l'irrigidimento delle condizioni di vendita comportava maggiori difficoltà di vendita da parte dell'agente, e si aggiungeva alla riduzione di zona, a sua volta idonea ad influire negativamente sul fatturato annuale dell'agente.



Si consideri anche che la compagine sociale di O S.r.l. era la stessa di F.lli F S.p.A. (cfr. doc.ti 2 e 3 e da 29 a 38 di parte ricorrente, allegati alla memoria 20 febbraio 2006) e che, di conseguenza, in via di mero fatto, gli amministratori di O S.r.l. avrebbero potuto interloquire nelle decisioni di F.lli F S.p.A., le quali, in definitiva, erano a loro imputabili.

Si erano verificate, dunque, delle chiare ed inequivocabili manifestazioni di sfiducia della preponente verso l'agente Oniboni a fronte delle quali era giustificato il definitivo venir meno dell'elemento fiduciario che, da parte dell'agente, avrebbe dovuto sorreggere la prosecuzione del rapporto.

Va riconosciuto al ricorrente, di conseguenza, il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e della indennità suppletiva di clientela i cui importi, quantificati da associazione sindacale del settore e non contestati dalla convenuta, sono rispettivamente di euro 34.635,53 e di euro 29.285,57, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla data di cessazione del rapporto - 29 gennaio 2004 - fino al saldo.

Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento del FIRR per l'anno 2003, pari ad euro 955,53, a fronte della prova del relativo versamento ad Enasarco da parte della convenuta (doc. 2 di parte resistente).



La domanda risarcitoria proposta dall'O non può essere accolta.

Il danno preteso dall'agente - e peraltro neppure dimostrato - deriverebbe dalla violazione del patto di esclusiva imputabile alla O S.r.l., ma in concreto realizzato da F.lli F S.p.A. con le vendite dirette di cui si è parlato in precedenza.

Ad avviso del giudicante, tuttavia, non può seriamente contestarsi che F.lli F S.p.A. fosse soggetto giuridicamente diverso ed autonomo rispetto a O S.r.l. e che quest'ultima, al di là di risvolti di fatto, non può essere chiamata a rispondere della condotta tenuta dalla prima sotto il profilo risarcitorio.

Del pari è infondata la domanda riconvenzionale proposta dal O S.r.l. nei confronti dell'ex agente.

Il patto di esclusiva obbligava l'agente a non trattare in proprio o per interposta persona "altri prodotti concorrenti o anche solo similari a quelli oggetto della presente" ossia prodotti identici o simili a "gru idrauliche serie S", "gru marine, caricatori serie CF, navicelle aeree" o "gru per autocarri".

O non ha neppure offerto la prova dello svolgimento di attività concorrenziale da parte di O M.

E' stato quest'ultimo, invece, che, nel produrre in



giudizio le fatture nn. 2/94, 4/97, 6/97, 7/97, 5/98, 8/98, 9/98 10/98, ha dimostrato di svolto attività promozionale limitatamente alla vendita di alcuni autocarri, ossia di prodotti del tutto diversi da quelli oggetto del mandato di agenzia, ed anzi agli stessi funzionali, in quanto, almeno in alcune ipotesi, destinati ad ospitare le gru F e, perciò, a favorire il loro acquisto.

E' significativo, del resto, che si sia trattato di attività episodica risalente nel tempo a diversi anni prima rispetto alla cessazione del rapporto di agenzia talchè è ragionevole presumere che la stessa odierna convenuta ne fosse venuta a conoscenza già in costanza di rapporto, senza peraltro formulare alcuna contestazione all'agente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda respinta, dichiara tenuta e condanna la convenuta O S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al ricorrente M O la complessiva somma di euro 63.921,10 di cui euro 34.635,53 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 29.285,57 titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 29 gennaio 2004 fino al saldo; condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che



liquida in euro 3.500,00 per competenze ed onorari, oltre al
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 3 novembre 2009

Il giudice
Parisoli

IL CANCELLIERE
CLAUDIO CANNIZZARO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
09. NOV. 2009
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
CLAUDIO CANNIZZARO

